



Roma, 17 gennaio 2020

Circolare n. 9/2020

Oggetto: Previdenza – Le novità della Legge di Bilancio 2020 – Legge 27.12.2019, n. 160, su S.O. alla G.U. n. 304 del 30.12.2019.

Si segnalano le principali disposizioni in materia previdenziale contenute nella *Legge di Bilancio 2020*.

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani (art. 1, comma 10) – E' stato prorogato fino a tutto il 2020 l'esonero contributivo triennale, pari al 50% dei contributi dovuti all'INPS entro il limite annuo di 3.000 euro per ciascuna nuova assunzione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani con meno di 35 anni. Si rammenta che tale sgravio fu introdotto in via transitoria per un solo anno dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e poi prorogato ma di fatto mai attuato dal decreto Dignità (DL n. 87/2018). Si rammenta altresì che la stessa legge di Bilancio 2018 ha reso strutturale dallo scorso anno lo sgravio in questione per l'assunzione di giovani con meno di 30 anni.

Sgravio contributivo per l'assunzione di giovani eccellenze (art. 1, comma 11) – E' stato prorogato per il 2020 (seppur nel 2019 di fatto non è mai stato attuato) lo sgravio totale dei contributi INPS per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato (anche *part-time*) giovani *under 30* che dall'1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 abbiano conseguito, entro la durata legale del corso di studi, *una laurea magistrale con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110* o giovani *under 34* che abbiano ottenuto, sempre nello stesso periodo, un dottorato di ricerca. Si rammenta che l'agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi entro il limite di 8 mila euro per ogni assunzione effettuata. Lo sgravio non è fruibile dai datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti l'assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi. Ai datori di lavoro che nei 24 mesi successivi all'assunzione licenzino per giustificato motivo oggettivo il giovane sarà revocato lo sgravio. Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva ed è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli *aiuti de minimis* (Regolamento UE n. 1407/2013) che, come è noto, fissa in 200 mila euro (100 mila euro per il settore trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda nell'arco di un triennio. Per quanto riguarda le modalità di fruizione dello sgravio trovano applicazione le stesse procedure previste per il riconoscimento dello sgravio per l'assunzione di giovani *under 30* di cui alla legge n. 205/2017 (in precedenza modalità di fruizione stabilite dal Mise e dall'INPS).

Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello (art. 1, comma 8) – E' stato introdotto per il 2020 lo sgravio totale dei contributi dovuti nei primi tre anni di contratto per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti di primo livello. Come è noto tale tipologia di apprendistato è rivolta a giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni ed è finalizzata al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (D.lgvo n. 81/2015). Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, resta confermata l'aliquota del 10%.

Congedo di paternità (art. 1, comma 342) – Per il solo 2020 è stata aumentata da 5 a 7 giorni la durata dell'astensione obbligatoria per il padre lavoratore fruibile, anche in via non continuativa, entro i primi 5 mesi di vita del figlio. Inoltre è stata confermata anche per quest'anno la possibilità per il padre lavoratore di fruire, in sostituzione della madre, di un ulteriore giorno di assenza alle stesse condizioni (legge n. 232/2016).

Revisione delle tariffe INAIL (art. 1, comma 9) – Sgombrando il campo da ogni dubbio, è stata confermata anche per il 2022 l'applicazione delle nuove tariffe INAIL che pertanto diventano strutturali già da quest'anno anziché dal 2023. Si rammenta al riguardo che la riforma, prevista dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), oltre a ridurre i

tassi ha anche aggiornato il nomenclatore tariffario per renderlo più aderente all'evoluzione delle attività lavorative e ha rivisto il meccanismo di oscillazione dei tassi (cosiddetto *bonus/malus*) legato all'andamento infortunistico delle singole aziende.

Opzione donna (art. 1, comma 476) – E' stata prorogata per il 2020 la cosiddetta opzione donna, ossia la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione a 58 anni o a 59 anni (rispettivamente se dipendenti o autonome) avendo maturato almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019.

APE sociale (art. 1, comma 473) – E' stato prorogato al 31 dicembre 2020 (in precedenza 31 dicembre 2019) il periodo di sperimentazione dell'*APE sociale* introdotta dalla legge n. 232/2016. Come è noto tale misura consente l'accesso al pensionamento anticipato a particolari categorie di soggetti svantaggiati tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che abbiano svolto attività usuranti in almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero in almeno 6 anni negli ultimi 7.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [91/2019](#), [71/2019](#), [5/2019](#),
[153/2018](#) e [4/2018](#)
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.304 del 30.12.2019

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

*****OMISSIS*****

8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, e' riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

9. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.

10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 714 e' abrogato;

b) il comma 715 e' sostituito dal seguente:

« 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita' e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalita' telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*****OMISSIS*****

342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

*****OMISSIS*****

473. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

*****OMISSIS*****

476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

FINE TESTO